

7. PATENTE A CREDITI E DISCONOSCIMENTO DELLA NATURA AUTONOMA DEL RAPPORTO DI LAVORO

L'INL, con nota n. 964 del 4 giugno 2025, ha fornito chiarimenti relativi alla patente a crediti nei cantieri, in particolare nel caso in cui sia disconosciuta in fase ispettiva la natura autonoma del rapporto di lavoro con una ditta individuale artigiana.

Come noto, l'art. 27, comma 11, D.Lgs. n. 81/2008, prevede una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a € 6.000, non soggetta alla procedura di diffida di cui all'art. 301-bis, D.Lgs. n. 81/2008, nonché l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici (D.Lgs. n. 36/2023) per un periodo di 6 mesi, applicabile alle imprese e dei lavoratori autonomi che operano nei cantieri privi di patente o di un documento equivalente e di coloro che possiedono una patente con meno di 15 crediti.

Nel caso in cui il rapporto di lavoro autonomo venga disconosciuto in ragione del riscontro degli elementi caratteristici della subordinazione, laddove si accerti che l'impresa affidataria (committente dell'artigiano fittizio) abbia operato nel cantiere sprovvista della patente a crediti, si dovrà procedere all'applicazione, nei confronti della medesima, dell'impianto sanzionatorio previsto dall'art. 27, comma 11. Tale sanzione non potrà essere irrogata al lavoratore "pseudo-autonomo", in quanto la riconduzione del rapporto di lavoro alla tipologia del lavoro subordinato, comprovata dai fatti storici accertati nel corso dell'ispezione, comporta il venir meno della condizione soggettiva (la qualificazione di lavoratore autonomo) necessaria per il configurarsi dell'illecito.

Con riferimento all'obbligo del committente di verificare il possesso della patente nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, l'INL ritiene di non poter contestare al committente dei lavori l'omessa verifica nei confronti di un soggetto che, all'esito degli accertamenti, sia stato inquadrato come lavoratore dipendente della ditta affidataria e, in quanto tale, non tenuto all'obbligo di dotarsi della patente.